

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/862 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

**che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina**

[notificata con il numero C(2017) 3207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce elenchi di paesi terzi assegnati ai gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games o l'Endurance World Cup.
- (3) Le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games avranno luogo ad Ashgabat, Turkmenistan, dal 17 al 27 settembre 2017 con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.
- (4) Al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare alle manifestazioni degli Asian Indoor and Martial Arts Games e al fine di stabilire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario inserire il Turkmenistan nel gruppo sanitario adeguato nell'allegato I di detta decisione e stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE.
- (5) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le condizioni applicabili a tali importazioni.
- (7) Al fine di ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games, le autorità competenti del Turkmenistan hanno chiesto che una parte del territorio di tale paese, la parte meridionale della regione di Ahal, sia riconosciuta come zona indenne dalle malattie degli equini per un periodo di tempo limitato.

<sup>(1)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

